

(*Omissis*). E' agli atti la attestazione del parroco della Chiesa di S. Nicola di Bari di Pregiato, fraz. di Cava dei Tirreni, che l'ing. G. D. contrasse matrimonio di coscienza in quella parrocchia il 26 marzo 1955 con C. M.; il Collegio ritiene che la istruttoria offre prova convincente che di questo fatto il D. non diede notizia alla G., prima della celebrazione del loro matrimonio civile.

A questo riguardo non solo appaiono ispirate a tono di sincerità le dichiarazioni della ricorrente nel suo interrogatorio formale, ma altresì sono fondatamente indicative le testimonianze del comandante la stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare, maresciallo Napolitano, e della C. M.; l'uno riferisce che la G. quand'era già coniugata, si presentò a lui in stato di grave agitazione, per informarlo d'aver appreso che il marito era sposato religiosamente con altra donna; ed alla contestazione della leggerezza con la quale s'era decisa a sposarsi dichiarò di aver scritto al parroco di Vietri, prima del matrimonio, per avere notizie sul conto del D., ma di non aver avuto risposta. La C. dal suo canto depone che la G. andò anche da lei, che non la conosceva, per avere conferma che anch'essa era sposa, sia pure soltanto innanzi alla Chiesa, del D. Entrambe queste testimonianze ribadiscono, in maniera non equivoca, che la G. ignorava, all'atto della contrazione del suo vincolo, il precedente matrimonio del marito.

Un decisivo conforto a questa opi-

con motivazione interessante, in una corrente giurisprudenziale, per cui viene considerata ingiuria grave anche la slealtà pre-matrimoniale di un coniuge verso l'altro: slealtà consistita nel celamento al promesso sposo di una situazione, che probabilmente avrebbe indotto l'altra parte a rinunciare al matrimonio o, quanto meno, a riflettere meglio prima di contrarre il vincolo.

Dato che la sentenza del Tribunale di Salerno è presumibilmente sotto impugnazione, ci asteniamo deliberatamente da ogni commento, pur non rinunciando a segnalare per la novità, ripetiamo, della motivazione. [A. G.].

nione si ricava dalle dichiarazioni del parroco Luigi Malfitano, della Chiesa di S. Giovanni Battista di Vietri, il quale richiesto dalla G. di informarsi sulla fondatezza delle ragioni che il D. opponeva alla celebrazione del matrimonio religioso, le riferì di avere appreso che il marito era già vincolato, per matrimonio di coscienza, con altra donna. Nè in contrario avviso possono indurre il Collegio le argomentazioni fatte valere dal convenuto, il quale vuol ricavare la prova della consapevolezza della moglie da una lettera che essa gli scrisse, e da dichiarazioni del parroco. Ma la conferenza, ai fini prospettati, di queste fonti di prova è palese, ove si noti che con la lettera la G. chiedeva al fidanzato di esporle con franchezza se vi fossero ostacoli al loro matrimonio, che essa lo avrebbe aiutato a superarli, e il parroco riferisce di non aver dato risposta alla richiesta di informazioni sul conto del D. fattagli per iscritto dalla G. prima del matrimonio. E' intuitivo che se la donna avesse già appreso la verità dal promesso sposo, non si sarebbe limitata ad avere preoccupazioni meramente generiche.

Nelle sue memorie conclusive il resistente sostanzialmente si oppone poi all'esame della domanda deducendone la inammissibilità sotto il profilo della avvenuta riconciliazione, dopo l'apprendimento da parte della G. della esistenza del matrimonio canonico.

E' noto che nella interpretazione della giurisprudenza la riconciliazio-

ne è intesa come il ripristino della convivenza coniugale, e non la semplice sussistenza della unione spirituale, per modo che si debba considerare perdonate e dirimite le colpe che hanno dato origine allo stato di separazione, e non il fatto materiale della convivenza, che anzi è essenziale e determinante per la riconciliazione. La volontà di riconciliazione, che deve essere stabile e duratura, non si ristabilisce, superate le cause che l'hanno prodotta, se non per mezzo di un nuovo contratto familiare. E tanto è necessaria la volontà di riconciliazione, quanto è necessaria la volontà di permanenza della *affectio*, o della *concordia*, che non si riconciliazione neppure per i rapporti sessuali, quando questi sono summati soltanto al fine del soddisfacimento dei sensi.

Appare, in confronto di questi principi, che la circostanza di essere la convenuta legata dal D., l'aver trascorso con lui una vita coniugale, e di aver avuto un figlio, non è assolutamente sufficiente a giustificare la sua condotta di una avvenuta riconciliazione, specie quando si constata che la G. non ha mai affermato di essersi recata, e di avere quindi incontrato il marito, e di fermarsi col marito, e di incontrarsi con un suo figlio, che essa aveva conosciuta, al quale voleva un figlio sulla sua situazione.

Tutto ciò posto, resta in discussione il merito principale della causa, e cioè se il D. ha il diritto di stabilire se il celamento del matrimonio di coscienza costituisce un'ingiuria grave per la convenuta. Il Collegio ritiene di dover risolvere il problema affermativamente, e che la convenuta, se situatamente deve dirimere il matrimonio, che si pone preliminarmente deducibili, come fatti anteriori alla celebrazione del matrimonio.

Per vero, dovendosi stabilire la rilevanza della elencazione che la

vendicare al condominio la porzione di beni comuni di cui, per mezzo del muretto, l'Anello si era appropriata.

Ora, mentre sotto l'aspetto di domanda di rivendicazione, riconvenzionalmente proposta dall'amministratore del condominio, l'azione sarebbe stata ammissibile soltanto in presenza di un espresso mandato dei condomini come l'impugnata sentenza ha rilevato, trattandosi di azione non rientrante in quelle afferenti alle normali attribuzioni dell'amministratore indicate nell'a. 1130 c.c. (vedi da ultimo Cass. 8 maggio 1965 n. 866, *Foro it.*, *Rep.* 1965, voce "Comunione e condominio" n. 145, 146), mandato che nel caso mancava, sotto l'aspetto di eccezione diretta a dimostrare l'infondatezza della tesi di parte attrice, la difesa opposta dall'amministratore del condominio avrebbe dovuto essere presa in esame. Invero non poteva essere escluso *a priori* che proprio il muretto costruito dalla Anello facesse sì che nessuno degli inconvenienti da essa lamentati fosse ricollegabile ad una violazione di diritti soggettivi di essa Anello in conseguenza dell'installazione dell'ascensore (nel senso che fosse tale installazione, di per sé sola, a menomare gravemente l'uso da parte sua dell'androne comune). E se il giudice avesse dovuto negare l'esistenza di diritti soggettivi violati ben sarebbero state opponibili all'Anello le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione nei termini delle deliberazioni assembleari, giacché si sarebbe stati in presenza di deliberazioni non nulle, sibbene soltanto annullabili (Cass. n. 1082 del 1964, *id.*, *Rep.* 1964, voce cit., n. 212, 224; n. 1770 del 1963, *id.*, *Rep.* 1963, voce cit., n. 195; n. 1594 del 1957, *id.*, 1958, I, 155).

Nè si dica che in ogni caso dovrebbe rimaner fermo l'accertamento di fatto, concisamente esposto dalla im-

pugnata sentenza, sull'indoneità del muretto a porre in essere le gravi limitazioni denunciate dalla Anello ai suoi diritti di condomina (la Corte di merito ha infatti affermato che « comunque le gravi limitazioni di accesso all'unità immobiliare Anello sarebbero attenuate, ma non escluse qualora quel muretto fosse abbattuto, giacché rimarrebbe sempre il pilastro »), perchè, come sopra si è chiarito, il concetto di limitazioni arrecanti pregiudizi ai fini dell'inservibilità indicata dall'a. 1120, 2° co. c.c. adottato dall'impugnata sentenza è viziato dagli errori giuridici di impostazione sopra individuati.

La conseguenza di tutte le considerazioni sin qui compiute è che va accolto il terzo motivo di ricorso per la erronea interpretazione ed applicazione dell'a. 1120 c.c. sotto un duplice profilo.

In primo luogo, riepilogando qui come principi di diritto le nozioni che sono state sopra svolte, per l'infrazionabilità di una parte comune dell'edificio, giacché è errato enucleare una frazione, che sarebbe resa inservibile dall'intera parte comune che, invece, continuerebbe ad essere idonea nel suo insieme alla sua destinazione originaria.

In secondo luogo, perchè il concetto di miglioramento delle cose comuni va posto in relazione all'uso dell'intero edificio, senza che sia necessario richiederne l'esistenza per ogni singola porzione in proprietà individuale. Il limite invalicabile di ogni innovazione non è già costituito dall'aspetto positivo rappresentato dalla necessità di un vantaggio diretto per ogni parte comune o in proprietà individuale (potendo l'innovazione essere effettuata nell'interesse dell'intero edificio nel suo insieme), sibbene dall'aspetto negativo, cioè dall'esigenza di non arrecare grave pregiudizio, oltre che alla

stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato, all'uso o al godimento di una parte comune a cui ha diritto ciascun condomino. D'altro canto, per la valutazione dei pregiudizi lamentati dal condomino è necessario tener conto anche delle opere che il condomino stesso eventualmente abbia eseguito.

Ulteriore illazione da trarsi dai principi sopra richiamati è che il primo motivo resta assorbito, nel senso che, ove fosse accertato che non sia a parlarsi di violazione di diritti soggettivi ad opera di deliberazioni condominiali, queste sarebbero al più, se illegittime, solamente annullabili e pertanto soggette ai termini previsti dall'a. 1137 c.c. termini che erroneamente il ricorrente vorrebbe far valere anche nel caso in cui fossero violati diritti soggettivi (e sotto questo aspetto, pertanto, il motivo sarebbe infondato in diritto).

Il secondo motivo deve essere, invece, rigettato poichè con esso il ricorrente sostiene la tesi secondo cui l'amministratore del condominio, senza

averne avuto espresso mandato, potrebbe agire in rivendicazione di beni condominiali, mentre egli di tale potere risulta privo ove si applichino retamente i criteri desumibili dall'a. 1130 c.c., che circoscrive le attribuzioni dell'amministratore agli atti di amministrazione, cioè di uso e di conservazione dei beni comuni.

Il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni sopra chiarite in accoglimento del terzo motivo, si atterrà ai criteri sopra determinati e scenderà a prendere in esame la definitività per difetto di impugnazione delle due deliberazioni condominiali in oggetto solamente ove pervenisse al convincimento di non essere in presenza di violazioni afferenti a diritti soggettivi.

E' opportuno rimettere al giudice di rinvio ogni statuizione in merito alle spese e agli onorari del presente grado (a. 385 c.p.c.), mentre deve essere ordinata la restituzione del deposito al ricorrente (a. 381 c.p.c.). (*Omissis*).

TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione I: 28 marzo 1967 n. 398; Pres. DI LAURO, Est. FERROTTI; G. M. (avv. GRASSI) c. D. G. (avv. CAPPUCCIO) e P. M.

Matrimonio - Separazione - Riconciliazione - Convivenza per una notte - Insussistenza.

Matrimonio - Matrimonio religioso « di coscienza » con altra persona - Ingiuria grave - Separazione - Legittimità.

La riconciliazione coniugale è intesa come il ripristino non solo della convivenza tra i coniugi, ma altresì della loro unione spirituale. Pertanto, non deve intendersi verificata la conciliazione per il fatto che due coniugi separati siano stati occasionalmente insieme per una notte (1).

Costituisce ingiuria grave, legittimante la pronuncia di separazione per colpa, il fatto di un coniuge, il quale abbia celato all'altro coniuge, prima del matrimonio, di essere già unito ad altra persona con vincolo religioso di « matrimonio di coscienza » (2).

(1-2) La prima massima è pacifica. Quanto alla seconda massima, essa si inserisce,